

## Le novità del percorso

# Un tirocinio «assistito» per venti casi in due anni

Sia per la formazione delle matricole sia per l'aggiornamento

**Marcella Caradonna**

Fra le novità introdotte in materia di mediazione dal Dm Giustizia 145/2011 assume un'indubbia rilevanza l'introduzione dell'obbligo di un tirocinio assistito da parte dei mediatori da svolgersi sia per l'accesso alla professione sia per l'aggiornamento. Secondo la recente normativa, oltre alle condizioni già indicate nel precedente Dm 180/2010 (requisiti di onorabilità, laurea almeno triennale e superamento di valutazione del corso formativo specifico) deve essere dimostrata anche «la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti». Si aggiunge poi che «l'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito».

Una soluzione collegata alla duplice volontà di superare, da un lato, le critiche ricevute (in particolare dalla classe forense) sul fatto che siano troppo basse le barriere all'esercizio di un ruolo delicato qual è quello del mediatore e, dall'altro, dall'idea di porre le condizioni per un servizio di qualità a garanzia delle parti. L'intento è totalmente condivisibile, mentre suscita dubbi interpretativi la formulazione del testo. L'obbligo del tirocinio assistito prevede che siano gli organismi di mediazione a mettere a punto, in modo totalmente gratuito, un siste-

ma di turnazione che garantisca a chi lo richiede la possibilità di partecipare ai casi di mediazione. Ciò rappresenta un'ulteriore onere organizzativo e finanziario per l'ente e può ridurre ulteriormente i margini, certamente contenuti, connessi alla sua gestione.

Nel testo, poi, non si specifica, verso chi sorga l'obbligo: nei confronti dei soli mediatori iscritti nell'elenco dell'ente o nei riguardi di tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, richiedono di poter effettuare il tirocinio. Interpretare la norma in un senso o nell'altro assume notevole rilevanza poiché nella seconda ipotesi (obbligo nei confronti di tutti i mediatori), potrebbero insorgere non poche difficoltà sia per l'organismo nella gestione dei tirocinanti, sia per il singolo mediatore nello svolgimento concreto della sua attività.

Altra questione è quella connessa ai contenuti pratici che si intendono attribuire al termine «tirocinio assistito in casi di mediazione». Per quanto attiene la tipologia di procedimenti che possono rientrare nella fattispecie normativa, in mancanza di una esplicita definizione, appare fondato ritenere che valga, per analogia, quanto specificato nella circolare emessa dal ministero il 4 aprile 2011 («Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti»): in essa si stabilisce che, in alternativa ai percorsi formativi, si può dimostrare l'avvenuto «svolgimento di almeno venti

procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia». La casistica per ottemperare all'obbligo normativo, in questa lettura, appare, quindi, abbastanza vasta ed eterogenea.

La norma sembra poi propendere per una partecipazione diretta dei tirocinanti agli incontri

(si veda anche la scheda), ma questo potrebbe scontrarsi con le caratteristiche della mediazione che è basata su tecniche negoziali. Nelle liti in cui la conflittualità è elevata, infatti, la presenza di molte persone agli incontri con le parti potrebbe influenzare negativamente l'esito della mediazione, soprattutto nelle sessioni individuali dove la riservatezza è a tal punto importante da aver indotto il legislatore a prevedere per il mediatore il vincolo del segreto professionale.

Non è chiaro, ancora, quale sia il confine dell'obbligo dell'organismo nei confronti di colui che richiede di svolgere il tirocinio.



Sull'argomento, pur in assenza di specifica indicazione, è da ritenere che, avendo il soggetto la possibilità di effettuare la richiesta nei confronti di più organismi, non vi sia per ognuno di questi il vincolo di porre in essere le condizioni per il rispetto integrale dei venti casi.

Per quanto attiene, poi, ai mediatori già iscritti, ci si domanda se il biennio di aggiornamento indicato dalla norma debba essere calcolato dall'entrata in vigore del Dm 180/2010 o del Dm 145/2011. L'interpretazione letterale indicherebbe la prima possibilità, in tal caso chi già iscritto presso un organismo, avrebbe poco più di un anno per mettersi in regola, troppo poco non solo per i mediatori, ma anche per gli organismi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il dna dell'arbitro



### 01 | QUALIFICAZIONE

I mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale

### 02 | FORMAZIONE

I mediatori devono possedere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione

### 03 | BIENNIO DI AGGIORNAMENTO

I mediatori devono partecipare in ogni biennio ad almeno 20 casi di mediazione

### 04 | TIROCINIO ASSISTITO

La stessa partecipazione a 20 casi di mediazione (da svolgere presso un organismo iscritto) vale come tirocinio assistito per l'accesso

### 05 | ONORABILITÀ

Il mediatore deve inoltre possedere alcuni requisiti di onorabilità:

- non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
- non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento

### 06 | ELENCHI SPECIALI

Chi intende iscriversi nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale deve produrre la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie